

Ritenuto quanto segue:

§1. Il [redacted] ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la s.r.l. [redacted] ed avverso la ordinanza riservata depositata il 10 dicembre 2014 e comunicata in pari data con cui il Tribunale di Ragusa, investito del procedimento civile iscritto al R.G. n. 3174/2012, promosso dalla odierna ricorrente nei confronti della Polyplants ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e nel quale la medesima aveva chiamato in garanzia la [redacted], ha dichiarato, in accoglimento dell'eccezione della convenuta (cui, costituendosi, la terza chiamata aveva aderito), la propria incompetenza per territorio ritenendo competente il Tribunale di Lucca, giusta una clausola contrattuale derogatoria della competenza contenuta nel regolamento negoziale intercorso tra la qui ricorrente e la Polyplants.

§2. All'istanza di regolamento ha resistito soltanto la terza chiamata;

§3. Prestandosi il ricorso alla trattazione con il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c., veniva fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne veniva fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

§4. La resistente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

§1. In via preliminare il Collegio rileva che parte ricorrente ha depositato come copia autentica del provvedimento impugnato quella di cui ha ricevuto comunicazione - ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni, nella legge n. 221 del 2012 dalla Cancelleria del Tribunale di Ragusa - tramite posta elettronica certificata.

Ai sensi del primo inciso dell'art. 16-bis, comma 9-bis, dello stesso d.l. (comma aggiunto dall'art. 52, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi così modificato dall'art. 19, comma 1, legge n. 132 del 2015, ma non sul punto)

<<Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.>>.

La produzione della detta copia trasmessa in allegato dalla cancelleria ragusana deve, dunque, di per sé reputarsi equivalente all'originale presente nel fascicolo informatico, tenuto conto che la comunicazione con cui è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione.

Peraltro, in calce al provvedimento così prodotto il difensore della ricorrente, Avvocato ██████████ ha apposto con modulo adesivo da lui firmato attestazione secondo cui il provvedimento stesso <<è copia conforme all'originale telematico/analogico scansionato ai sensi dell'art. 52 D.L. 90/14. Ragusa Lì 14/01/2015>>.


Ove tale attestazione si fosse inteso effettuarla ai sensi del secondo inciso del citato art. 16, comma 9-bis (secondo cui: <<Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.>>) e per gli effetti del terzo inciso (secondo cui: <<Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale.>>), se ne sarebbe dovuto rilevare l'irritualità: infatti, il detto difensore non ha provveduto ad estrarre con modalità telematica la copia dal fascicolo

informatico, ma ha restato l'attestazione sulla copia comunicatagli a mezzo PEC, che essa si era estratta dal detto fascicolo, ma da parte del cancelliere.

Tuttavia, la rilevata irrituale attestazione è del tutto priva di rilievo, giacché, come s'è detto, la copia trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria ragusana equivale all'originale e, dunque, può considerarsi una copia autentica.

Il ricorso è, dunque, procedibile ed appare anche tempestivo dato che risulta notificato il 9 gennaio 2015 e4, quindi, nel trentesimo giorno dalla comunicazione a mezzo PEC del 10 dicembre 2014.

§2. Sempre in via preliminare il Collegio rileva che non è fondata l'eccezione della resistente di difetto di autosufficienza del ricorso per mancata indicazione dei documenti di trasporto sui quali è presente la clausola ritenuta derogatoria della competenza: è sufficiente rilevare che a pagina 6 si dichiara di produrre tali documenti come "doc. 10".

§2. Con il ricorso proposto, il  Agricoli ha dedotto che il Tribunale di Ragusa avrebbe erroneamente dichiarato la propria incompetenza muovendo dalla considerazione che le parti, con apposita clausola contrattuale, avevano dichiarato di voler derogare alla competenza del Tribunale adito prevedendo che le eventuali controversie che fossero scaturite nell'ambito dei loro rapporti negoziali sarebbero state devolute al Tribunale di Lucca.

Secondo la ricorrente la clausola sulla quale si è fondata la decisione, inserita tra le condizioni generali di contratto riportate in calce ai documenti di trasporto emessi in relazione alle fatture di vendita, non poteva ritenersi vincolante nei suoi confronti atteso che, quantunque avesse natura vessatoria, non era stata specificamente approvata, mentre non era divisibile la tesi espressa dal Tribunale di Ragusa nel senso di ritenere superflua la specifica approvazione nel presupposto che, siccome tale formalità non sarebbe stata richiesta per la validità di un'eventuale clausola compromissoria,